



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

35[^] Seduta

Venerdì 22 dicembre 2023

Deliberazione n. 252 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Proroga del termine di adeguamento. Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socioeducative per la prima infanzia, di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 252/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 21, astenuti 6 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 252 del 22 dicembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

PROROGA DEL TERMINE DI ADEGUAMENTO. MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI
TRANSITORIE SUI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE
SOCIOEDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 23

DELLA L. R. 15/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2023.

Reggio Calabria, 22 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge n. 13 del 15 marzo 2013, la Regione Calabria ha disciplinato, tra l'altro, la realizzazione e il funzionamento del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

La sopra citata legge, inoltre, all'articolo 10 ha demandato alla Giunta regionale di adottare, con uno o più atti deliberativi, un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socioeducativi per la prima infanzia.

Proprio con riferimento alla realizzazione del sistema, l'articolo 23, della legge regionale n.15/2013, rubricato "Norma transitoria e finale", ha stabilito il termine entro il quale le strutture socioeducative, sia pubbliche che private, avrebbero dovuto adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla legge e dal successivo regolamento, per come approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 313/2013.

Tuttavia, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni).

Essendo la legge regionale antecedente all'entrata in vigore del sopra citato decreto, la Regione Calabria intende dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge n. 107/2015 approvando una nuova legge per realizzare il Sistema integrato di educazione e di istruzione a sostegno dei diritti dell'infanzia e per promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini, nonché la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini.

Il nuovo provvedimento normativo, la cui attuazione sarà demandata ad un atto regolamentare, innoverà le disposizioni organizzative e strutturali.

Alla luce di quanto sopra, appare prudente prevedere una proroga del termine già fissato al 31.12.2023, così da garantire il completamento dell'attività di adeguamento delle strutture esistenti, che, nella maggior parte dei casi, è ancora



Consiglio regionale della Calabria

in corso. Per molte realtà, infatti, il mancato completamento è anche dipeso dai costi che tali interventi comportano, ancor più esosi in questo periodo di congiuntura economica sfavorevole.

La fase di transizione, in assenza di una proroga esplicita potrebbe, infatti, dover comportare la chiusura e per l'effetto l'interruzione delle attività con riflessi negativi sui dipendenti impiegati nei servizi, sulle famiglie che ne usufruiscono e quindi sui bambini, creando una rilevante problematica sociale.

La proroga è prevista in considerazione dell'imminente approvazione della legge per l'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione (da 0 a sei anni) di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in attuazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

La rideterminazione del nuovo termine per l'adeguamento al 30 giugno 2024 appare congruo per la regolarizzazione definitiva delle strutture, evidenziando, tuttavia, la necessità che l'efficacia del termine prorogato dovrà comunque cessare all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali.

Si precisa che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il testo normativo si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede la modifica dell'articolo 23 l.r.15/2013, prorogando il termine di adeguamento dal 30 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis).

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge ha natura ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che proroga il termine di adeguamento di cui all'articolo 23 della l.r. 15/2013 dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024.



Consiglio regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo 1 ha natura ordinamentale in quanto prevede la modifica dell'art. 23 della l.r. 15/2013, prorogando i termini di adeguamento	//	//	0,00 €
Art. 2	Reca la clausola di invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale	//	//	0,00 €
Art. 3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari.

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

La Tabella 2 è utilizzata per indicare il programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 23 della l.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia), le parole "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.